

Comune di Grosseto



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (D.Lgs. n. 507/93)

Indice

CAPO PRIMO : PRINCIPI GENERALI

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Caratteri della Tassa</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Presupposto della tassa</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Zone non servite</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Soggetti passivi</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Locali e aree tassabili</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Locali ed aree non soggette alla tassa per improduttività di rifiuti</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Locali ed aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Modalità di misurazione dei locali e delle aree</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Gettito e costo del servizio</i>

CAPO SECONDO : TARIFFE

<i>Art. 11</i>	<i>Deliberazione</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Criteri di commisurazione della tassa</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Tariffe per particolari condizioni d'uso</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Cumulo delle riduzioni</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Tassa giornaliera di smaltimento</i>

CAPO TERZO : GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA

<i>Art. 16</i>	<i>Denunce</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Cessazione dell'occupazione</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Controlli ed accertamenti</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Compiti degli uffici interni</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Riscossione</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Rimborsi</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Funzionario Responsabile</i>

CAPO QUARTO : DISPOSIZIONI FINALI

<i>Art. 23</i>	<i>Disposizioni finali</i>
----------------	----------------------------

ALLEGATO A

SUDDIVISIONE DELLE CATEGORIE E SOTTO-CATEGORIE LOCALI E LE AREE SOGGETTI ALLA TASSA.

CAPO PRIMO

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative.*

Art. 2

Caratteri della tassa

- 1. La tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.*
- 2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.*

Art. 3

Presupposto della tassa

- 1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dai successivi articoli 7-8.*

Art. 4

Zone non servite

- 1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.*
- 2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa per distanze superiori a 500 Ml.*

- 3. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, come previsto al comma 4 dell'art.59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, tali condizioni debbono essere fatte constare mediante diffida al gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Servizio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa in misura non inferiore al 40% della tariffa.*

Art. 5 **Soggetti passivi**

- 1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui al precedente articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.*
- 2. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.*
- 3. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.*

Art. 6 **Locali ed aree tassabili**

- 1. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle dei successivi art. 7 e 8, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e/o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico,*

- quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.*
- 2. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni).*
 - 3. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori.*
 - 4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.*

Art. 7

Locali ed aree non soggette alla tassa per improduttività di rifiuti

- 1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.*
- 2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i seguenti locali:*

UTENZE DOMESTICHE:

- a) balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;*
- b) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
- c) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- d) locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del c.c., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ed aree ad uso esclusivo;*
- e) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;*
- f) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento*

conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- g) legnaie esterne e semichiuse;*
- h) superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;*
- i) aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde. Fermo restando la tassabilità delle aree ad uso esclusivo.*

UTENZE NON DOMESTICHE:

- a) locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;*
- b) locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;*
- c) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
- d) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
- e) aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
- f) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
- g) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;*
- h) gli edifici destinati ed aperti esclusivamente al culto con esclusione dei locali annessi ad uso abitazione e diversi da quelli destinati esclusivamente alla finalità religiosa;*
- i) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.*

3. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 8

Locali ed aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Fermo restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario applicando alla superficie le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività, di seguito indicate:

ATTIVITA`	percentuale di riduzione
<i>Lavanderie a secco, tintorie</i>	30
<i>Laboratori fotografici, eliografie</i>	20
<i>Autoriparatori, gommisti, elettrauti, distributori carburanti, autodemolitori</i>	30
<i>Gabinetti dentistici, radiologici, odontotecnici, ambulatori veterinari</i>	15
<i>Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi</i>	20
<i>Pelletterie</i>	15
<i>Verniciature, fonderie</i>	30
<i>Laboratori di analisi</i>	20
<i>Metalmecchaniche, officine di carpenterie metallica</i>	30
<i>Falegnamerie, lavorazione vetroresine</i>	30
<i>Tipografie, stamperie, incisioni</i>	30
<i>Rosticcerie, friggitorie, pizzerie, pasticcerie, ristoranti, caseifici</i>	15
<i>Marmisti, vetrerie</i>	40
<i>Ospedali case di cura</i>	10
<i>Edili</i>	15
<i>Tappezzerie</i>	10
<i>Lucidature e restauro mobili</i>	30
<i>Orafi, argentieri</i>	30
<i>Riparazione cicli</i>	30
<i>Macellerie e pescherie</i>	30

3. *La riduzione di cui al comma precedente viene accordata, ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione, solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.*
4. *La riduzione sarà accordata su richiesta degli interessati, da presentarsi entro il 20 Gennaio di ogni anno.*
5. *Per eventuali attività non considerate nel comma precedente, si fa riferimento ai criteri di analogia.*

Art. 9

Modalità di misurazione dei locali e delle aree

1. *La superficie dei locali tassabili è desunta da dichiarazione del contribuente, dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.*
2. *La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150 (centocinquanta). I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.*
3. *La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98, salvo misurazione da planimetria o diretta.*
4. *Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.*
5. *La superficie degli arenili è computata in tre mq. per ogni singolo ombrellone installato.*
6. *Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:*
 - a. *le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;*
 - b. *le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;*
 - c. *le aree scoperte adibite a verde.*
10. *La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.*

Art. 10
Gettito e costo del servizio

1. *Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale un importo non superiore al 15% a titolo di costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani.*
2. *L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.*

CAPO SECONDO

TARIFFE

Art. 11
Deliberazione

1. *Le tariffe sono deliberate dall'organo competente entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro detto termine.*
2. *In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.*
3. *La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del D.Lgs. 507/93.*

Art. 12
Criteri di commisurazione della tassa

1. *La tariffa è commisurata in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento per unità di superficie imponibile.*
2. *Le tariffe sono differenziate per categorie e sotto categorie omogenee, secondo il dettato dell'art. 68 del D.Lgs. 507/93, così come individuate nell'allegato "A" del presente regolamento.*

3. *Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria e sottocategoria si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso.*
4. *I locali e le aree non specificamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali-quantitativi.*
5. *Per ogni categoria o sotto categoria omogenea sono stati individuati i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. Detti coefficienti sono stati determinati sulla base di apposite indagini, attraverso analoghe forme di rilevazione compiute in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e delle caratteristiche dello sviluppo socio-economico o da dati statistici medi rilevabili dagli studi effettuati dagli organi competenti. Per la determinazione di detti coefficienti è stato tenuto conto di quelli fissati dal D.P.R. 158/98.*

Art. 13 **Tariffe per particolari condizioni d'uso**

1. *Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 507/93, la tariffa unitaria è ridotta:*
 - a) *per abitazioni con unico occupante, su autocertificazione: del 30%;*
 - b) *per agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale, su presentazione di idonea documentazione probatoria: del 30%;*
 - c) *per i locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno: del 30%;*
 - d) *per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune, su autocertificazione: del 30%;*
 - e) *per utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: del 30%;*
 - f) *per attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrano di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.Lgs. 507/93: minimo del 30% massimo del 50%;*

- g) del 40% in favore di nuclei familiari con soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/92 in condizioni di gravità riconosciuta dalla Commissione medica competente;*
- h) del 45% per le abitazioni (con esclusione di quelle catastalmente classificate nelle categorie A/1-A8 e A/9), la cui utenza è intestata a pensionati ultra sessantacinquenni il cui nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, presenti un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (certificazione ISEE) non superiore a € 8.000,00 (ottomila), se composto da unico componente, ed ulteriori € 2.000,00 (duemila) per ogni componente oltre il primo, con riferimento all'anno precedente il tributo;*
- i) previa presentazione di idonea probatoria documentazione, del 50% per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.), di cui all'art.10 del D.Lgs. 460/97, relativamente alla superficie degli immobili utilizzati come sede e di quelli strumentali per le proprie attività istituzionali;*
- l) per i locali destinati ad attività espositive e le aree scoperte utilizzate per attività artigianali: del 30%;*
- m) ai sensi dell'art. 67, comma 1, del D.Lgs. 507/1993, è prevista l'esenzione e la riduzione, nelle forme di seguito specificate, della tassa per le nuove attività produttive, commerciali e di servizi, costituite, a decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente regolamento, da giovani di età inferiore ai 35 anni, nonché per quelle a conduzione femminile. L'esenzione sarà totale il primo anno mentre la tariffa unitaria sarà ridotta del 65% e del 30%, rispettivamente, nella seconda e nella terza annualità;*
- n) per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato dei rifiuti presso l'apposita piattaforma convenzionata, ove è attivo il servizio di pesatura ed identificazione dell'utenza, è prevista una riduzione, da determinare in base alla quantità differenziata di rifiuti conferiti nel corso di ogni anno, nella misura massima del 30% della tassa dovuta.*

2. Le riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed ai dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione e decorrono dall'anno successivo alla loro presentazione.

3. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al precedente comma. In difetto si procede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste a norma di legge.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo saranno concesse, a domanda degli interessati, se debitamente documentate e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. La misura della riduzione di cui alla lettera f) del comma 1 è stabilita

dalla Giunta Comunale su proposta della Direzione del Servizio Ambiente, di concerto con il Funzionario responsabile del Servizio di cui all'art. 74 del D.Lgs. 507/1993.

- 5. Per usufruire della riduzione di cui alla lettera h) del comma 1 gli interessati dovranno far pervenire la certificazione ISEE relativa all'anno precedente del tributo di cui trattasi al Servizio Tributi entro il 20 di Aprile dell'anno in corso.*
- 6. Per usufruire della riduzione di cui alla lettera n) del comma 1 gli interessati dovranno presentare apposita documentazione probatoria certificata da parte del competente Servizio Ambiente.*

Art. 14 **Cumulo delle riduzioni**

- 1. Le riduzioni di cui al precedente art. 13 non sono cumulabili tra loro e con la riduzione spettante a norma dell'art. 4 del presente regolamento, in ogni caso verrà applicata la riduzione più favorevole al contribuente.*

Art. 15 **Tassa giornaliera di smaltimento**

- 1. E' istituita la Tassa Giornaliera di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio in modo temporaneo e non ricorrente.*
- 2. La misura della tariffa giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento corrispondente alla categoria di uso (o categoria assimilabile) diviso per giorni 365 ed il quoziente maggiorato del 40%.*
- 3. In mancanza di una voce corrispondente di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria le cui voci di uso sono assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.*
- 4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera. Il versamento della tassa giornaliera si cumula con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e va effettuato su apposito bollettino contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo.*
- 5. La tassa è dovuta se l'occupazione è inferiore a 183 giorni di un anno solare.*
- 6. La tassa giornaliera non si applica per le occupazioni occasionali comportanti un importo del tributo inferiore a Euro 10,33.*

7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni per la tassa annuale, in quanto compatibili.

CAPO TERZO

GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA

Art. 16 Denunce

1. I soggetti passivi della tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. L'ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni.
3. La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 70 del D.Lgs. 507/93:
 - a. dati anagrafici e l'indicazione del codice fiscale;
 - b. cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c. per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d. l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e. la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f. dati catastali degli immobili - dati anagrafici del proprietario;
 - g. la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

Art. 17 Cessazione dell'occupazione

1. In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente

accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

- 2. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.*
- 3. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.*

Art. 18 **Controlli ed accertamenti**

- 1. Ai fini dei controlli si applicano le disposizioni di cui all'art. 73 del D.Lgs. 507/93.*
- 2. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa, si applicano le disposizioni di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n°8 adottata nella seduta del 28/3/2002.*
- 3. L'accertamento avviene in conformità a quanto previsto dalla legge 296/06, art.1 comma161.*
- 4. Il contenzioso è regolato dal D.Lgs. 31/12/1992 n° 546 e successive modifiche ed integrazioni.*

Art. 19 **Compiti degli uffici interni**

- 1. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia dandone contestualmente comunicazione al Servizio Tributi.*

Art. 20

Riscossione

- 1. La riscossione della tassa avviene in conformità di quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 507/93 e L. 296/06, art.1 comma 163.*

Art. 21 Rimborsi

- 1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.*
- 2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.*
- 3. Il suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data del 01/01/2007.*
- 4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.*

Art. 22 Funzionario Responsabile

- 1. La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il Funzionario Responsabile del Tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'organizzazione e la gestione della tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di rimborso, la tenuta dei registri e cura la formazione dei ruoli.*

CAPO QUARTO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 Disposizioni finali

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2010.*

2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.

3. Il presente regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente regolamento.

ALLEGATO "A"

Ai sensi per l' effetto dell' art. 68 del D. Lgs. 507 del 15.11.1993 i locali e le aree soggetti alla tassa si suddividono nelle seguenti categorie e sottocategorie:

Denominazione Categorie D.Lgs.507/93	Categorie Art.68 e sottocategorie	Attività	Tariffe €/mq
1) Locali ed aree adibiti a musei,	A	Teatri e cinematografi	3.19
archivi, biblioteche, associazioni		Palestre, Archivi, Associazioni	
politiche e religiose, teatri,		culturali, politiche e religiose.	
cinematografi, scuole pubbliche	A/1	Magazzini non commerciali, auto	3.42
e private, palestre, depositi		rimesse, autoservizi - autotrasporti	
di stoccaggio di macchine		impianti sportivi.	
e materiale militare.	A/2	Istituti, Scuole Private,	2.47
		musei e biblioteche.	
	A/3	Scuole Pubbliche e	0.99
		Parificate.	
2) Complessi commerciali allo		Locali commercio ingrosso.	
ingrosso o con superfici espo-		Campeggi - Stabilimenti balneari	
sitive nonchè aree ricreativo -	B	Locali Esposizione - Distributori	3.27
turistiche quali campeggi, sta-		Carburanti - Posteggi. etc...	
bilimenti balneari ed analoghi			
complessi attrezzati.			
3) Locali ed aree ad uso abitativo	C	Abitazioni loro pertinenze e	2.62
per nuclei familiari, collettività,		accessori.	
convivenze, esercizi alberghieri.	C/1	Stazioni e carceri	3.28
	C/2	Cliniche - Ospedali Pubblici e	2.51
		Privati.	
	C/3	Alberghi, Residence, Case Vacanze,	4.01
		Agriturismo	

4) Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse a		Studi professionali. Ambulatori	
	D	Banche - Assicurazioni - Uffici	4.44
quelle (3 - 5 - 6) Circoli ricreativi.		Pubblici - Circoli Sportivi e ricreativi - Agenzie Immobiliari	
5) Locali ed aree ad uso artigianale	E	Laboratori artigianali ed aree	2.76
o industriale, di commercio	E/1	Laboratori industriali ed aree	3.83
al dettaglio di beni non deperibili.		Commercio al minuto (Farmacie	
	E/2	Profumerie-Edicole-Commercio	3.68
		Ambulante settimanale etc...)	
6) Locali ed aree adibite a pubblici		Frutta - Fiori - Pesce - Macellerie	
esercizi di vendita al dettaglio	F	- Alimentari - Supermercati.	4.52
di beni alimentari e merci deperibili.		Commercio Ambulante settimanale	
		etc...	
		Ristoranti-Pizzerie-Rosticcerie	
	F/1	Bar-Gelaterie-Pasticcerie-Birrerie	4,85
		-Paninoteche-Discoteche- ect...	